



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA contingibile e urgente N. 350

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e Prefettizie;

VISTI il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, e il decreto legge n.125 del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, il DPCM del 13 ottobre 2020, nonché il DPCM del 18 ottobre 2020;

VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le *< misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019... nonché rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica >*, con individuazione di specifiche misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio;

VISTE le crescenti positività al Covid-19 registrate dall'ASP di Cosenza in alcune zone di questo Comune;

RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno registrando in questo Comune e negli altri vicini, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;

CONSIDERATO che

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l'altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;

DATO ATTO che

- in data 20/10/2020 è stata assunta al protocollo dell'Ente comunicazione a firma del dott. Mario Marino, direttore del Dipartimento di Prevenzione presso l'ASP di Cosenza, con la quale si rappresenta che l'evoluzione dell'inchiesta epidemiologica svolta nell'ultima settimana nel territorio comunale di Belvedere Marittimo (CS) ha localizzato il contagio con l'individuazione *"di 26 positivi concentrati prevalentemente in località del territorio comunale poste nella zona collinare"*, Contrada Pantaide;
- con la predetta nota, inviata anche a S.E. il Prefetto di Cosenza, è stato espressamente richiesto al sottoscritto di *"valutare l'opportunità di un intervento di natura restrittiva capace di contenere la diffusione del contagio all'interno del territorio comunale che preveda l'isolamento anche parcellare di zone individuate in tabella come epicentro del focolaio"*;
- il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l'ulteriore diffusione del virus, atteso che i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno registrare un'incidenza significativa;
- la situazione epidemiologica, legata al cosiddetto focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili;

SENTITI per le vie brevi stante l'urgenza il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e la Prefettura di Cosenza, i quali hanno confermato che nel corso dell'attività di *contact tracing* sono stati già individuati 26 soggetti positivi a SARS-CoV-2/COVID-19 tutti ivi residenti, molti dei quali asintomatici e concentrati in maggior parte nella Contrada Pantaide;

RITENUTO NECESSARIO

- onde evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori dell'area summenzionata, adottare provvedimenti limitativi nella contrada Pantaide del Comune di Belvedere M.mo.
- disporre, in detta area, il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento, nonché il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza, e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;
- consentire unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, in linea con le misure specifiche applicabili ai territori identificati come "zona rossa", nei quali l'andamento epidemico ha una particolare evoluzione;
- disporre altresì la sospensione di tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute "essenziali", se presenti nell'area individuata,

secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali intesa di *lockdown*;

- ribadire la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, anche all'interno del proprio nucleo familiare;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. l'adozione di ordinanza contigibile e urgente, anche in materia di igiene e sanità pubblica, e che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, dunque necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nello specifico territorio individuato in agro di Belvedere Marittimo, in ossequio e rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

RITENUTO altresì che con l'Ordinanza n. 348/2020 si è già intervenuti per porre ulteriori limitazioni sull'intero territorio comunale al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio da COVID-19;

O R D I N A

a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 30 ottobre 2020, nel territorio della Contrada Pantaide (Bassa e Alta) del Comune di Belvedere Marittimo, che siano adottate le seguenti misure:

1. E' disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.

2. E' disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza, per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.

3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati:

A. Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.

- B.** Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
- C.** Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
- D.** Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
- E.** L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
- F.** È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. E' consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell'abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l'impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
- G.** Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) in prossimità delle abitazioni.
- H.** Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. E' consentito l'utilizzo dei distributori automatici.
- I.** Per le attività commerciali ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.

4. Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute "essenziali", se presenti nell'area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.

5. Tutti i residenti e domiciliati, nonché esercenti attività consentite sul territorio interessato, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile, a mezzo autocertificazione se richiesta.

6. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti del *contact tracing*, le misure indicate potranno essere rimodulate.

7. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare per provvedimento dell'Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

Si avverte che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

DISPONE

Che l'Ordinanza sia trasmessa alla Regione Calabria, al Prefetto di Cosenza e al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza, all'ufficio SUAP, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Belvedere Marittimo, che vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Dispone che venga pubblicata online sul sito del Comune e che ne sia data ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 21 ottobre 2020.



IL SINDACO
Dott. Vincenzo CASCINI

